Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 11 luglio 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 699, concernente norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1942-XX, all'art. 87, al punto 2° ove è detto: « ...poco rendimento; » devesi leggere: « ... scarso rendimento; ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1942-XX, n. 742.

Modificazioni delle norme per l'applicazione dell'imposta sulle fibre tessili artificiali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1334, che istituisce una imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali (raion), e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 dell'allegato *B* del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1334, è sostituito dal seguente:

« L'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (raion) è stabilita nella seguente misura, con decorrenza dal 1° luglio 1942:

1. — Per ogni chilogrammo di filato di fibra artificiale continua (comprese lamette e crini):

a) di titolo inferiore a 120 . . . . . . L. 4,50

b) di titolo compreso tra 120 e 250 (escluso) . . . . » 3,75

c) di titolo 250 o superiore . . . . . » 3 —

2. — Per ogni chilogrammo di fibra artificiale in fiocco o cascame . . . . » 2,10

Agli effetti dell'imposta il titolo in denari è determinato sulla fibra condizionata a norma delle tabelle U.N.I., nn. 1332-1334 del 9 dicembre 1940-XIX, approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 21 ottobre 1941-XIX ».

L'applicazione di ogni altra disposizione del suindicato allegato *B* del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, resta sospesa, per le fabbriche di cui al successivo art. 2, finchè avranno vigore le norme degli articoli seguenti.

Art. 2.

L'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali resta globalmente fissata, per l'esercizio finanziario 1942-43 e per le fabbriche elencate nel decreto Ministeriale di cui al successivo art. 5, in ragione di duecento milioni di lire, per un quantitativo di merci pari a quello estratto dalle fabbriche stesse nel periodo 29 gennaio 1940-28 gennaio 1941, con destinazione diversa dalla diretta esportazione o dall'impiego di cui al successivo art. 6 ed al netto delle restituzioni d'imposta sulle fibre artificiali impiegate nella fabbricazione dei manufatti esportati.

Qualora nel corso dell'esercizio 1942-43 fosse accertata l'estrazione dalle fabbriche, con l'anzidetta destinazione, di una maggiore o minore quantità di fibre tessili artificiali, rispetto alla estrazione globale avutasi nel periodo 29 gennaio 1940-28 gennaio 1941, la somma di duecento milioni sarà aumentata o diminuita in proporzione della maggiore o minore quantità effettivamente accertata.

L'imposta sarà versata provvisoriamente in rate trimestrali di cinquanta milioni di lire ciascuna entro il giorno 20 del terzo mese di ciascun trimestre.

Se però, in applicazione del disposto del secondo comma del presente articolo, eseguendo il confronto con i dati di estrazione della media trimestrale del periodo 29 gennaio 1940-28 gennaio 1941, risulti trimestralmente dovuta una maggiore somma di quella provvisoriamente pagata, la differenza sarà versata entro 60 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, mentre, se risulti un eccesso di versamento, ne sarà tenuto conto nella rata consecutiva.

Art. 3.

Sulle somme dovute e non versate tempestivamente si applica una indennità di mora nella misura del 5 %.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione possono eseguire verifiche e riscontri nelle fabbriche, con facoltà di ispezionare le contabilità attinenti all'attività industriale e commerciale delle fabbriche stesse.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare modificazioni ed aggiunte alle norme del decreto Ministeriale 10 settembre 1941-XIX.

Art. 6.

Resta fermo il termine del 15 settembre 1943, stabilito con l'art. 4 della legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 157, nei riguardi dell'esenzione per le fibre tessili artificiali destinate alla produzione di pneumatici per veicoli, concessa con R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 712, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 171.

È abrogato il R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 323, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1075, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1942-XX
Atti del Governo, registro 447, *foglio* 39. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 maggio 1942-XX, n. 743.
Fondazione della Gioventù Italiana del Littorio all'Estero (G.I.L.E.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 28 gennaio 1929-VII, n. 192, che istituisce la Fondazione nazionale Figli del Littorio;

Veduto il R. decreto 12 gennaio 1933-XI, n. 37, che approva lo statuto della predetta Fondazione;

Riconosciuta la necessità di modificare lo statuto medesimo allo scopo di renderlo più consono all'importanza assunta dalla Fondazione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e col Ministro Segretario del P.N.F.;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della « Fondazione della Gioventù Italiana del Littorio all'Estero - G.I.L.E. » annesso al presente decreto.

Detto statuto, che sostituisce quello approvato con R. decreto 12 gennaio 1933-XI, n. 37, sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — VIDUSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1942-XX
Atti del Governo, registro 447, *foglio* 36. — MANCINI

Statuto della Fondazione « Gioventù Italiana del Littorio all'Estero » (G.I.L.E.)

Art. 1.

E' istituita una fondazione denominata « Fondazione Gioventù Italiana del Littorio all'Estero » - G.I.L.E., avente per fine l'assistenza fisica e spirituale ai figli degli italiani all'estero.

La Fondazione ha sede in Roma.

Art. 2.

La Fondazione attua le proprie finalità mediante l'istituzione e il mantenimento di istituti di istruzione e di educazione, di colonie marine e montane, di borse di studio presso istituti di istruzione nel Regno e mediante ogni altra forma di assistenza che contribuisca a mantenere e a ravvisare l'italianità dei figli dei connazionali residenti all'estero.

Art. 3.

La Fondazione trae i mezzi finanziari per l'attuazione dei propri fini:

a) dal patrimonio iniziale di un milione assegnatole dal Ministero degli affari esteri;

b) dalle erogazioni dello Stato e di altri enti pubblici;

c) dai lasciti, donazioni e contributi privati.

Art. 4.

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione assistito da due revisori dei conti nominati: uno dal Ministro per gli affari esteri e l'altro dal Ministro per le finanze.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

a) il Direttore generale degli Italiani all'estero, segretario dei Fasci italiani all'estero, presidente;

b) un delegato del Ministero dell'interno, membro;

c) un rappresentante del P.N.F., membro;

d) il Delegato della Gioventù Italiana del Littorio all'Estero (G.I.L.E.), membro;

e) un delegato dell'Opera nazionale maternità e infanzia, membro;

f) il Vice segretario dei Fasci italiani all'estero, membro;

g) il Segretario amministrativo dei Fasci italiani all'estero, membro.

I revisori esercitano la loro funzione secondo le norme contenute nel R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, in quanto applicabili, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione:

a) compila annualmente il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo da sottoporsi all'approvazione del Ministero degli affari esteri;

b) determina, in relazione alle disponibilità finanziarie, il programma di attività della Fondazione;

c) presenta annualmente al Ministero degli affari esteri, insieme al rendiconto finanziario una relazione sull'attività svolta dalla Fondazione;

d) delibera intorno all'acquisto di beni immobili, alla accettazione di lasciti e di donazioni, alle azioni giudiziarie da promuovere e da sostenere e in genere intorno a tutti gli atti accedenti d'ordinaria amministrazione;

e) adotta, in genere, i provvedimenti di carattere generale diretti alla attuazione dei compiti, di cui all'art. 2 dello statuto.

Il Consiglio di amministrazione potrà delegare uno o più dei suoi membri all'espletamento di determinati incarichi precisandone le attribuzioni e le facoltà.

Art. 6.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° luglio e termina al 30 giugno di ciascun anno.

Il bilancio preventivo compilato dal Consiglio di amministrazione, deve essere trasmesso, accompagnato dalla relazione dei revisori, al Ministro per gli affari esteri, per l'approvazione entro il mese di marzo di ogni anno.

Nessuna spesa può essere erogata se non trovi capienza nello stanziamento del corrispondente capitolo di bilancio.

Le eventuali variazioni occorrenti, preventivamente deliberate dal Consiglio di amministrazione, dovranno essere approvate dal Ministro per gli affari esteri.

Il rendiconto consuntivo di cui allo stesso articolo precedente lett. *a*) dovrà essere trasmesso al Ministro per gli affari esteri entro il 31 dicembre di ciascun anno per l'approvazione.

Art. 7.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di marzo e novembre per l'approvazione, fra l'altro, rispettivamente del bilancio preventivo dell'esercizio successivo e del rendiconto consuntivo dell'esercizio decorso.

Le altre, sempre quando se ne ravvisi la necessità, sia per invito del presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due componenti, sia per ordine dell'autorità governativa.

Art. 8.

Le deliberazioni, anche per modificare lo statuto, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei componenti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei convenuti.

L'eventuale scioglimento dell'ente potrà essere proposto soltanto dal Ministro per gli affari esteri.

Art. 9.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 10.

È istituito altresì un Comitato permanente di amministrazione, composto del Direttore generale degli Italiani all'estero, segretario dei Fasci italiani all'estero, presidente; del Segretario amministrativo dei Fasci italiani all'estero e del Delegato della Gioventù Italiana del Littorio all'Estero, membri.

Tale Comitato ha lo scopo di assicurare la continuità dell'amministrazione, di adottare, nel caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, con l'obbligo in tal caso, di riferirne al Consiglio di amministrazione in adunanza da convocare nel termine più breve; il Comitato avrà inoltre tutte le altre eventuali attribuzioni che saranno determinate dal regolamento.

Alle sedute del Comitato potranno partecipare i revisori.

Art. 11.

La Fondazione esplica la propria attività sotto la vigilanza del Ministro per gli affari esteri.

Art. 12.

Le deliberazioni concernenti acquisto di immobili, accettazioni di donazioni, eredità e legati, dovranno comunicarsi in copia al Ministro per gli affari esteri con nota protocollata.

La Fondazione curerà che intervenga la prescritta autorizzazione della autorità governativa, solo dopo che ne avrà ottenuta l'approvazione del Ministro per gli affari esteri, e, in ogni caso, trascorsi 10 giorni dalla data di protocollo della suindicata nota, se entro tale termine non saranno pervenute, da parte dello stesso Ministro, osservazioni o disposizioni in contrario.

Ogni altra deliberazione di straordinaria amministrazione, dovrà pure essere trasmessa in copia al Ministro per gli affari esteri con nota protocollata e diverrà esecutiva dietro approvazione del Ministro stesso e, in ogni caso entro 10 giorni dalla data di protocollo se entro tale termine non saranno pervenute da parte dello stesso Ministro osservazioni o disposizioni in contrario.

Art. 13.

Le rendite saranno erogate per il raggiungimento delle finalità indicate nell'art. 2 del presente statuto.

Art. 14.

In caso di scioglimento della Fondazione la parte del patrimonio residuo corrispondente alla quota del patrimonio iniziale deve essere devoluta all'Erario mediante versamento all'entrata del bilancio generale dello Stato e potrà essere destinata ad opere di assistenza per i figli di italiani all'estero a mezzo di apposito stanziamento nel bilancio del Ministero degli affari esteri.

Il restante patrimonio sarà invece obbligatoriamente erogato ad opere di assistenza per i figli degli italiani all'estero.

Art. 15.

Con regolamento da assoggettare all'approvazione del Ministro per gli affari esteri e del Ministro per le finanze, saranno stabilite, la dotazione organica, le norme di assunzione e di stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza, del personale occorrente per il funzionamento della Fondazione.

Art. 16.

Per quanto non è previsto nel presente statuto si applicheranno le norme di cui agli articoli 11 e seguenti del Libro I del Codice civile e le disposizioni per l'attuazione del Codice stesso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO 12 maggio 1942-XX, n. 744.

Conferimento dei posti di grado iniziale dei ruoli dei Consigli provinciali delle Corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000;

Veduta la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti, che risultino disponibili nei gradi iniziali dei ruoli dei Consigli provinciali delle Corporazioni, dopo effettuati, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, e successive modificazioni, l'inquadramento del personale dei ruoli delle cessate Camere di commercio e la sistemazione del personale non di ruolo con anzianità non posteriore al 1° gennaio 1932 in servizio presso gli Uffici provinciali delle Corporazioni, saranno conferiti, previo appositi concorsi per titoli, con le modalità e alle condizioni stabilite dal R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, al personale non di ruolo assunto posteriormente al 1° gennaio 1932 e non oltre il 1° gennaio 1935, che trovisi tuttora in servizio presso gli Uffici provinciali delle Corporazioni.

Art. 2.

I posti di grado iniziale, che risultino disponibili nei ruoli istituiti presso ciascun Consiglio dopo l'espletamento dei concorsi previsti dal precedente art. 1, sono conferiti secondo le norme ordinarie vigenti in materia.

Limitatamente alla prima assegnazione dei posti di cui al precedente comma, e per non oltre la metà dei posti medesimi, saranno espletati concorsi per esame tra il personale non di ruolo, fornito dei prescritti requisiti, tra cui il titolo di studio relativo al gruppo per cui è bandito il concorso, che alla data di pubblicazione del presente decreto si trovi alle dipendenze dei Consigli provinciali delle Corporazioni o dell'Amministrazione dello Stato, e che alla data del decreto che indice i concorsi abbia prestato almeno due anni di ininterrotto servizio.

Per la partecipazione ai concorsi previsti dal secondo comma del presente articolo, si prescinde dal limite massimo di età e, per la partecipazione ai concorsi indetti per posti di grado iniziale dei ruoli di gruppo C, si prescinde anche dal requisito del possesso del titolo di studio nei riguardi del personale non di ruolo che abbia esercitato per almeno un biennio funzioni proprie del detto gruppo e che inoltre sia giudicato meritevole di parteciparvi dal proprio Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

I concorsi di cui ai precedenti articoli, pur essendo banditi per i singoli Consigli provinciali delle Corporazioni e per il numero dei posti disponibili in ciascun gruppo dei ruoli relativi, saranno espletati in Roma da un'apposita Commissione nominata con decreto del Ministro per le corporazioni.

Le spese relative faranno carico ai bilanci dei Consigli provinciali delle Corporazioni e saranno ripartite fra i Consigli per i quali i concorsi sono stati banditi, in proporzione del numero dei posti messi a concorso per ciascun gruppo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1942-XX
Atti del Governo, registro 447, foglio 35. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX, n. 745.

Assunzione di personale femminile subalterno negli istituti medi d'istruzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai sensi e per gli effetti del R. decreto 29 giugno 1939, n. 898, il servizio di bidello nei Regi istituti medi d'istruzione è considerato particolarmente adatto per le donne.

La determinazione del quantitativo del personale femminile da adibire al servizio suddetto è stabilita, in relazione all'organico del personale stesso, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1942-XX
Atti del Governo, registro 447, foglio 37. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 aprile 1942-XX, n. 746.

Erezione in ente morale dell'« Ospedale civile », con sede in Boves (Cuneo).

N. 746. R. decreto 23 aprile 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'« Ospedale civile », con sede in Boves (Cuneo), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1942-XX

REGIO DECRETO 4 maggio 1942-XX, n. 747.

Elevazione dei Regi consolati di 2ª categoria in Costanza e in Lisbona a Consolati generali di 1ª categoria.

N. 747. R. decreto 4 maggio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, i Regi consolati di 2ª categoria in Costanza e in Lisbona sono elevati a Consolati generali di 1ª categoria.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1942-XX

REGIO DECRETO 7 maggio 1942-XX, n. 748.

Autorizzazione al Consiglio provinciale delle corporazioni di Bolzano ad acquistare la quota parte della Malga Abraham Rinner, sita in provincia di Bolzano.

N. 748. R. decreto 7 maggio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bolzano viene autorizzato ad acquistare la quota parte della Malga Abraham Rinner, sita in provincia di Bolzano, mandamento di Vipiteno, comune di Racines, di proprietà del Consiglio provinciale delle corporazioni di Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1942-XX

REGIO DECRETO 28 maggio 1942-XX, n. 749.

Autorizzazione alla Regia università di Pavia ad accettare una donazione.

N. 749. R. decreto 28 maggio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Pavia viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di nominali L. 50.000 in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dal prof. cav. uff. Giuseppe Riquier, con atto pubblico in data 2 dicembre 1941-XX, ai rogiti del comm. dott. Giacomo Livan, per l'istituzione di una borsa di perfezionamento da intitolarsi al nome dell'avv. Augusto Riquier e da conferirsi ogni biennio ad un laureato in giurisprudenza, secondo modalità fissate in apposito regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1942-XX

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX.

Regificazione del Ginnasio pareggiato di Torre del Greco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX, il ginnasio pareggiato di Torre Del Greco è convertito in Regio. Esso funzionerà con due corsi completi inferiori e superiori, secondo l'organico stabilito come segue:
1 posto di preside di 2ª categoria, senza insegnamento;
7 cattedre di ruolo *A;*
6 cattedre di ruolo *B,* salva la sostituzione di classi di cui all'art. 25 della legge 1° luglio 1940, n. 899;
3 posti di bidello.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1942-XX
Registro 17 *Educazione nazionale, foglio* 369.

(2715)

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX.

Regificazione del Liceo classico pareggiato di Nicastro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX, il Liceo classico pareggiato di Nicastro è convertito in Regio con due corsi liceali. Esso formerà un unico istituto col ginnasio governativo esistente, ed avrà il seguente organico:

1 posto di preside di 1ª categoria, senza insegnamento;
9 cattedre di ruolo *A;*
1 posto di segretario;
1 posto di macchinista;
2 posti di bidello.

Con la medesima decorrenza si sopprimono nel Regio ginnasio della suddetta città il posto di preside di 2ª categoria senza insegnamento e la cattedra di matematica.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1942-XX
Registro 17 Educazione nazionale, foglio 368.

(2714)

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX.

Regificazione del Liceo classico pareggiato di Martina Franca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX, il Liceo classico pareggiato di Martina Franca è convertito in Regio con due corsi liceali. Esso formerà un unico istituto col ginnasio governativo esistente, ed avrà il seguente organico:
1 posto di preside di 1ª categoria, senza insegnamento;
8 cattedre di ruolo *A;*
1 posto di segretario;
1 posto di macchinista;
2 posti di bidello.

Con la medesima decorrenza si sopprimono nel Regio ginnasio della suddetta città il posto di preside di 2ª categoria con insegnamento e la cattedra di matematica.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1942-XX
Registro 17 Educazione nazionale, foglio 370.

(2713)

REGIO DECRETO 26 gennaio 1942-XX.

Regificazione dell'Istituto magistrale « Erminia Fuà Fusinato », con sede a Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-III, n. 1084;
Veduta la legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;
Veduta la legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1435;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX, l'Istituto magistrale « Erminia Fuà Fusinato », istituito e mantenuto dal Governatorato di Roma, passa alla dipendenza dello Stato.

Esso funzionerà con due corsi superiori e un corso inferiore, ed avrà il seguente organico:
1 posto di preside di 1ª categoria senza insegnamento;
8 cattedre di ruolo *A;*
4 cattedre di ruolo *B;*
2 cattedre di ruolo *C;*
1 posto di segretario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1942-XX
Registro 18 Educazione nazionale, foglio 66.

(2709)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 marzo 1942-XX.

Concessione di piscicoltura su un tratto del torrente Veglia, all'Ente nazionale di piscicoltura agricola.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;
Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;
Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, e 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926-IV, in *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 17 dicembre 1926, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;
Vista la domanda dell'Ente nazionale piscicoltura agricola, con sede a Vercelli, rappresentato dal presidente in carica, intesa ad ottenere la concessione di piscicoltura di un tratto delle acque del torrente Veglia;

Sentiti i pareri del Regio Stabilimento ittiogenico di Brescia, dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Cuneo;

Presa visione del deposito in effetti pubblici — ricevuta n. 120/32464 di pos. — effettuato in data 30 gennaio 1942-XX alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Torino — servizio della Cassa depositi e prestiti — in numero tre cartelle Prestito redimibile 5 % (Immobiliare) per il complessivo capitale nominale di L. 300 (trecento), quale garanzia della osservanza degli obblighi assunti;

Visto il disciplinare di concessione stipulato in data 10 febbraio 1942-XX presso la Prefettura di Cuneo e l'annessa planimetria, facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona acquea da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Le acque del torrente Veglia, pel tratto dal ponte della Nazionale n. 28, situato all'ingresso ovest del comune di Trinità, sino alla sfocio nel torrente Stura di Demonte, scorrenti nel territorio dei comuni di Trinità e di Fossano, vengono date in concessione di piscicoltura all'Ente nazionale per la piscicoltura agricola, con sede in Vercelli.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici, decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento anticipato del canone annuo di L. 150 (centocinquanta) per il primo quinquennio e di L. 250 (duecentocinquanta) per ciascuno degli anni successivi, nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il prefetto della provincia di Cuneo è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 16 marzo 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(2743)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1942-XX.
Disposizioni relative alla firma dei « certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale », dei « certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche » e dei « certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1168;

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1937-XV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile successivo;

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1856, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2495;

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1938-XVI, n. 145866, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 dell'11 agosto 1938-XVI;

Vista la legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809;

Visto il decreto Ministeriale 28 agosto 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 19 settembre detto;

Decreta:

I « certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale », i « certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche » ed i « certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie » sono firmati dal Ministro od in sua vece dal Direttore generale del Tesoro.

Le dette firme possono essere fatte con marchio a fac-simile sui titoli e sulle rispettive matrici.

Nel caso che i detti titoli siano girati, le relative annotazioni sui titoli medesimi e sulle rispettive matrici sono firmate dal Direttore generale del Tesoro sia a mano che con marchio a fac-simile.

Roma, addì 1° giugno 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(2750)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 24 giugno 1942-XX, la Società anonima cooperativa agricola ex combattenti, con sede in Carbognano, costituita il 29 ottobre 1929 per notaio Felice Lazzari, è stata sciolta.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 24 giugno 1942-XX, si nomina il sig. Uncini Francesco commissario della Società anonima cooperativa « Casa del Pescatore » con sede in Porto Civitanova Marche, in sostituzione del signor Mario Lemetti.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 24 giugno 1942-XX, il sig. Gallo Guido fu Giuseppe viene nominato liquidatore del Consorzio economico registrato a garanzia limitata Unione consumo di Ceola, in Ceola di Giovo (Trento), con decorrenza dal 18 maggio 1942-XX, in sostituzione del sig. Brugnara Attilio fu Albino.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 25 giugno 1942-XX, viene ratificato il provvedimento del prefetto di Campobasso del 3 giugno 1942-XX, concernente la nomina del sig. Giorgio Pace di Nicola a commissario della Società anonima cooperativa « S. Basso » tra i pescatori, con sede in Termoli, per il periodo 3 giugno-30 settembre 1942-XX e viene sciolto il Consiglio di amministrazione della cooperativa stessa.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 22 giugno 1942-XX, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « Consorzio cooperativo fra le cooperative produttori latte della provincia di Genova », con sede in Genova e si nomina il commissario nella persona del dott. Aldo Vannucci.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 27 giugno 1942-XX, viene sciolto il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo « Maggiore Raffaele Boetani », già « L'Unione », con sede in Pontassieve e nominato commissario, per un periodo di quattro mesi dalla data del decreto, il dott. rag. Edoardo Piccardi.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 27 giugno 1942-XX, i poteri conferiti al sig. Ponziano Vergari, commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio

agrario cooperativo mandamentale », con sede in Montefalco (Perugia), sono prorogati dal 1° maggio 1942-XX al 31 dicembre 1942-XXI.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 27 giugno 1942-XX, vengono prorogati fino al 15 agosto 1942-XX, i poteri conferiti al sig. Mario Cesari fu Antonio, commissario della Società anonima cooperativa fra i pescatori del Delta Padano, con sede in Porto Tolle (Rovigo).

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 27 giugno 1942-XX, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « Spes et Fidelitas », con sede in Roma e si nomina il commissario nella persona dell'ing. Alessandro Bonomo.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 27 giugno 1942, la Società anonima cooperativa « La Rinascente », con sede in Mestre, costituita il 14 settembre 1933 a rogito notaio dott. Gino Voltolina, viene dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 30 giugno 1942-XX, si prorogano al 31 dicembre 1942-XXI, i poteri conferiti al rag. Giuseppe Vassallo Zambuto, commissario della Società anonima cooperativa Pesca del Mar d'Africa, con sede in Lampedusa.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 30 giugno 1942-XX, si prorogano al 30 settembre 1942-XX i poteri conferiti al dott. Firmino Prandi, commissario della Società anonima cooperativa paratori bestiame, con sede in Torino.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 1° luglio 1942-XX, i poteri conferiti al sig. Dioli Emilio fu Giovanni, commissario della Latteria cooperativa, con sede in Caiolo (Sondrio), sono prorogati dal 16 maggio 1942-XX al 31 ottobre 1942-XXI.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 1° luglio 1942-XX, i poteri conferiti al dott. Firmino Prandi, commissario della Società anonima cooperativa carico spedizione e trasporto bestiame, con sede in Torino, vengono prorogati dal 1° luglio al 30 settembre 1942-XX.

Con decreto Ministeriale in data 3 luglio 1942-XX, si prorogano al 31 luglio 1942-XX, i poteri conferiti all'avv. Paolo Ricci del Riccio, commissario della Società anonima cooperativa portabagagli alle stazioni di Roma, con sede in Roma

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 4 luglio 1942-XX, i poteri conferiti al rag. Luciano Steno, commissario della Società anonima cooperativa « Famiglia cooperativa », con sede in Unie (Pola), sono prorogati dal 1° gennaio al 31 agosto 1942-XX.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 4 luglio 1942-XX, i poteri del sig. Eugenio Bortoletti fu Giuseppe, commissario della Società anonima cooperativa di consumo tra gli abitanti di Nove e S. Floriano di Vittorio Veneto, sono prorogati dal 24 marzo al 30 settembre 1942-XX.

(2730)

Autorizzazione all'Ente nazionale fascista per l'addestramento dei lavoratori del commercio (Enfacl) ad acquistare in Torino un fabbricato.

Con decreto del 18 giugno 1942-XX, del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, è stato autorizzato l'Ente nazionale fascista per l'addestramento dei lavoratori del commercio (Enfacl) ad acquistare in Torino parte di un fabbricato di proprietà del suddetto Comune, e per la somma di L. 1.828.802,50 da adibire a scuola di addestramento professionale.

(2756)

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica di cui al R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126.

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI BOLOGNA

(3) *Levi Arrigo.* Iscritto al n. 14603 del registro ditte. Individuale di Levi Arrigo. Sede: Bologna, via d'Azeglio n. 48. Attività: agente di commercio. Personale impiegato: n. 1. Dal maggio 1940 si è trasferito in via Garibaldi n. 7.

Accomandita G. Foa e C. Iscritta al n. 51299 del registro ditte. Accomandatario Foa Gino. Sede: Bologna, via Galliera n. 60. Attività: commercio ingrosso tessuti. Personale impiegato: n. 1. In data 5 maggio 1942-XX denunciata cessazione col 27 aprile 1942.

(2747)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno.

Con decreto Ministeriale in data 30 giugno 1942-XX, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un terreno sito in Luino, da parte dell'Ospedale di Circolo « Luini Confalonieri » di quella città.

(2755)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE Iª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 10 luglio 1942-XX - N. 128

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,03	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,37	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Br. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,025
Id. 3,50 % (1902)	83,125
Id. 3 % lordo	62,075
Id. 5 % (1935)	95,40
Redimib. 3,50 % (1934)	84,325
Id. 5 % (1936)	96,375
Id. 4,75 % (1924)	495,90
Obblig. Venezie 3,50 %	96,875
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,05
Id. 4 % (15-12-43)	98,60
Id. 5 % (1944)	98,925
Id. 5 % (1949)	97,825
Id. 5 % (15-2-50)	97,60
Id. 5 % (15-9-50)	97,575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 25.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	302454	140 —	Caggiano *Rosaria* fu Marciano moglie di Caputo Giovannantonio fu Michelangelo, domiciliata in Taurasi (Avellino), vincolato per dote.	Caggiano o *Cagiano Maria Rosangela* fu Marciano, ecc., come contro.
Id.	183746	560 —	Novelli Gaetana fu *Antonio*, moglie di Rossi Michele fu Tommaso, dom. in Pugliano di Teano, vincolato come dote della titolare.	Novelli Gaetana fu *Antimo* moglie, ecc., come contro.
Id.	493616	35 —	Gaggini *Iris* di *Sirio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a La Spezia.	Gaggini *Irise* o *Iris* di *Silvio*, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	675533	136,50	Fiandaca Carmela di Ignazio, moglie di Costanzo *Mario* di Nunzio, dom. in Caltanissetta.	Fiandaca Carmela di Ignazio moglie di Costanzo *Mariano* di Nunzio, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	271055	570,50	Alberti Carlo fu Salvatore, dom. a Mormanno (Cosenza).	Alberi Carlo fu Salvatore, *minore sotto la tutela di Maradei Carmine*, dom. a Mormanno (Cosenza).
Cons. 3,50% (1906)	829197	444,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50% (1934)	321262	525 —	*Gatti Rosa* fu Francesco, moglie legalmente separata di Casoli Giuseppe, ipotecata.	*Gatta Maria Rosa* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	497336	479,50	Martiri Nicoletta di Adolfo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Firenze, con usufrutto a Rosselli Del Turco *Alfonso* fu Luca, dom. a Firenze.	Martiri Nicoletta di Adolfo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Firenze, con usufrutto a Rosselli Del Turco *Chiarissimo-Alfonso* fu Luca, dom. a Firenze.
Id.	497337	721 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50% (1906)	753625	178,50	Genocchi Margherita fu Bartolomeo, moglie di Della Cella *Gustavo*, dom. a Piacenza.	Genocchi Margherita fu Bartolomeo moglie di Della Cella *Pio Francesco Gustavo*, dom. a Piacenza.
P. R. 3,50%	116323	42 —	Castelnovo *Silvia* fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Pozzi Antonietta di Gustavo ved. Castelnovo, dom. a Gallarate (Milano).	Castelnovo *Silvio* fu Alessandro, minore, ecc., come contro.
Id.	116322	42 —	*Castelnuvo* Luigi fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Pozzi Antonietta di Gustavo ved. *Castelnuovo*, dom. a Gallarate, Milano.	*Castelnovo* Luigi fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Pozzi Antonietta di Gustavo ved *Castelnovo*, ecc., come contro.
P. N. 5 %	36573	1100 —	Lepore Elisa, Maria Emanuela di Orazio e Lepore Rosa, Anna e Domenico di Silvio, coeredi indivisi di Lepore Gaetano fu Domenico, dom. a Campobasso, con usufrutto vitalizio a Falciola Angiolina fu Paolo ved. Lepore.	Lepore Elisa, Maria Emanuela di Orazio e Lepore Rosa, Anna e Domenico, *questi due ultimi minori sotto la patria potestà del padre Silvio*, coeredi, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	278554	199,50	Corcelli Giuseppe fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Formillo *Gaetana* fu Raffaele, dom. a Foggia.	Corcelli Giuseppe fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Formillo *Carolina* fu Raffaele, dom. a Foggia.
Id.	353192	73,50	Morra Carmela di *Aniello*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Monte Leone di Puglia (Avellino).	Morra Carmela di *Agnello*, minore, ecc., come contro.
B. T. (1940) Serie IV	294	Capitale 5000 —	Sicuro Antonio fu *Leonardo*, minore sotto la tutela di Carretti Giovanni fu Cesare.	Sicuro Antonio fu *Salvatore detto Leonardo*, minore, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 % (1935)	11523	475 —	Brochiero Caterina fu Giovanni moglie di Garneri *Egidio*, dom. a Brandizzo (Torino), vincolata come dote della titolare	Brochiero Caterina fu Giovanni moglie di Garneri *Giovanni Egidio*, ecc., come contro.
Id.	16590	100 —	Bossa Chiaffreda fu Battista moglie di Picca *Filippo*, dom. a Paesana (Cuneo).	Bossa Chiaffreda fu Battista moglie di Picca-*Cesa Filippo*, dom. a Paesana (Cuneo).
Id.	16591	200 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	16592	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50%	489425	35 —	Bonfiglio *Luigia* di Giovanni, moglie di Ciari Romolo, dom. a Casazza Ligure (Genova).	Bonfiglio *Maria Luigia* di Giovanni, ecc., come contro.
P. N. 5 %	34308	225 —	Salamini Luigia e *Sara* fu Noè, minori sotto la patria potestà della madre Gonizzi Angela di Giuseppe ved Salamini, dom. a Milano.	Salamini Luigia e *Zara* fu Noè, ecc., come contro.
Id.	36353	200 —	Palumbo Emiliana, Antonio, Vincenzo, Mario e Giuseppe fu Giustino, minori sotto la patria potestà della madre *Tostini* Ida fu *Mario* ved. Palumbo Giustino, dom. a Napoli, in parti eguali.	Palumbo Emiliana, Antonio, Vincenzo, Mario e Giuseppe fu Giustino, minori sotto la patria potestà della madre *Testini* Ida fu *Marco*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	488824	525 —	Lupi *Eris* Pierina fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Fabbri Augusta di Fortunato ved. Lupi, dom. a Teglia di Rivarolo (Genova).	Lupi *Erise* Pierina fu Domenico, ecc., come contro.
P. R. 5 %	8535	250 —	Galbani Arcangela fu *Giacinto Celso*, minore sotto la tutela di Galbani Lucia fu Angelo in Bossi, dom. a Novara.	Galbani Arcangela fu *Celso Giorgio*, minore, ecc., come contro.
B. T. (1950) Serie VI	254	Capitale 2000 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	187675	1800 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 maggio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2199)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a n. 200 premi in danaro per la costruzione di motopescherecci da adibirsi alla pesca a strascico con divergenti.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384, che istituisce il Commissariato generale per la pesca alle dirette dipendenze del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619, che stabilisce le attribuzioni e l'ordinamento del Commissariato generale per la pesca;

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 626, relativa alla assegnazione di mezzi finanziari al Commissariato generale per la pesca;

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, portante provvedimenti concernenti il credito peschereccio;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 2094, riguardante il credito per lo sviluppo ed il miglioramento del naviglio peschereccio;

Ritenuta la necessità di sviluppare l'esercizio della pesca marittima con navi a propulsione meccanica;

Decreta:

Art. 1.

Il Commissariato generale per la pesca indice un concorso per n. 200 premi in denaro per la costruzione e la messa in esercizio di motopescherecci da adibirsi alla pesca a strascico con divergenti.

I premi sono stabiliti nella seguente misura:

L. 120.000 per ciascun motopeschereccio di nuova costruzione con motore nuovo della potenza di 70/90 cavalli-asse.

L. 150.000 per ciascun motopeschereccio di nuova costruzione con motore nuovo della potenza di 100/120 cavalli-asse.

L. 180.000 per ciascun motopeschereccio di nuova costruzione con motore nuovo della potenza di 150/210 cavalli-asse.

I motopeschecci dovranno essere costruiti in legno in base al progetto di massima elaborato dal Commissariato generale

per la pesca e saranno muniti di frigorifero per la buona conservazione del pesce se con motore di potenza pari o superiore a 150 cavalli-asse e di frigorifero o di ghiacciaia se con motore di potenza inferiore a 150 cavalli-asse.

I motori debbono essere a ciclo Diesel a 4 tempi a semplice effetto di progetto e costruzione nazionali accettati dalla Commissione di cui all'art. 7 del presente decreto.

E' in facoltà del Commissario generale per la pesca di concedere deroghe per la nazionalità ed il tipo del motore in relazione alle disponibilità del mercato nazionale.

Art. 2.

I premi saranno assegnati di preferenza a coloro che acquistino i motopescherecci da Società di cantieri per costruzioni navali che abbiano preso l'impegno con il Commissariato generale per la pesca di costruire, in relazione alla propria potenzialità, un determinato numero di motopescherecci alle condizioni ed ai prezzi che saranno preventivamente approvati dal Commissariato generale per la pesca.

Art. 3.

Agli armatori ed ai marinai della pesca ed alle società di pesca che abbiano ottenuta l'assegnazione dei premi stabiliti dal concorso, che siano in possesso di barche da pesca a vela oppure a motore non più corrispondenti tecnicamente ed economicamente all'esercizio della pesca e che si impegnino a demolirle entro il termine massimo di un anno dalla fine della presente guerra, sarà concesso, in aggiunta al premio già assegnato entro i limiti dello stanziamento previsto, un soprapremio di:

L. 15.000 se di stazza lorda pari o superiore a 7 tonnellate ed inferiore a 10 tonnellate;

L. 30.000 se di stazza lorda pari o superiore a 10 tonnellate.

Il pagamento dei soprapremi sarà effettuato dopo la liquidazione dei premi su presentazione del verbale di demolizione delle barche redatto dalle competenti autorità marittime.

A ciascun vincitore di un premio non possono essere assegnati più di due soprapremi.

Le domande per l'assegnazione dei soprapremi debbono essere fatte unitamente a quelle per l'assegnazione dei premi.

Art. 4.

L'assegnazione dei premi per la costruzione delle nuove unità sarà ripartita in rapporto alle domande e nei limiti della somma di L. 8.000.000 per ciascun esercizio finanziario sino alla concorrenza della somma complessiva di L. 32.000.000 destinata per il pagamento dei premi, degli interessi e dei soprapremi.

Ultimata l'assegnazione dei premi e soprapremi nella somma complessiva predetta, la Commissione dichiarerà chiuso il presente concorso.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dopo l'esito favorevole della prova a mare del motopeschereccio sino al limite delle disponibilità di bilancio.

I premi assegnati e non corrisposti entro l'anno finanziario durante il quale è stato effettuato con risultato favorevole il collaudo dell'unità perchè eccedenti la disponibilità dei fondi stabiliti dall'art. 4 del presente decreto, saranno maggiorati in ragione del 4 % annuo per tutta la durata del ritardo nella disposizione di pagamento decorrente dall'inizio del successivo esercizio finanziario escludendo le frazioni inferiori ad un mese.

Nessuna maggiorazione verrà concessa per il pagamento anche ritardato dei soprapremi.

Art. 6.

I concorrenti dovranno far pervenire al Commisariato generale per la pesca domanda di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 8 e nella quale si dichiari di accettare integralmente tutte le condizioni poste dal concorso stesso, corredata dai seguenti documenti in carta da bollo competente e debitamente legalizzati ove occorra;

1) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi;

2) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

3) certificato di buona condotta politica e morale di data non anteriore a tre mesi;

4) certificato di nascita immune da annotazioni razziali;

5) progetto finanziario di costruzione;

6) certificato comprovante la proprietà della barca da pesca a vela oppure a motore da demolire entro il termine massimo di un anno dalla fine della presente guerra.

Ove i concorrenti siano persone giuridiche i certificati di cui ai nn 1, 2, 3, 4, dovranno essere presentati per i loro legali rappresentanti. Inoltre la domanda dovrà essere corredata da un certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni dal quale risulti la rappresentanza legale.

Art. 7.

Le domande ed i documenti di partecipazione al concorso saranno sottoposti all'esame di apposita Commissione nominata dal Commissario generale per la pesca, che deciderà inappellabilmente in ordine allo accoglimento delle stesse.

Art. 8.

I premi sono indivisibili e saranno conferiti dal Commissario generale per la pesca in base alle proposte della Commissione di cui all'art. 7.

Art. 9.

I vincitori del concorso potranno ottenere dagli Istituti ammessi ad esercitare il credito peschereccio, la concessione dei mutui col concorso del 2½% nel pagamento degli interessi a norma della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 626.

Art. 10.

La Commissione di cui all'art. 7 provvederà ad accertare la effettiva corrispondenza dei motopescherecci alle caratteristiche ed alle condizioni costruttive e di allestimento indicate nel progetto approvato dal Commissariato generale per la pesca ed al collaudo nautico.

Le spese per le prove sono a carico delle società costruttrici dei motopescherecci.

La vigilanza sulla costruzione è affidata al Registro italiano navale.

Art. 11.

I premi non saranno corrisposti qualora per qualsiasi motivo i vincitori del concorso non pervengano in possesso dei motopescherecci. In tal caso nessun indennizzo di qualsiasi genere spetta loro per la mancata corresponsione dei premi.

Art. 12.

Per il godimento dei benefici previsti dal presente decreto i motopescherecci dovranno inoltre:

1) essere inscritti alla più alta classe del R.I.N. e conservare tale classe per la durata di cinque anni dalla data del collaudo;

2) conservare la nazionalità italiana per cinque anni;

3) essere adibiti all'esercizio della pesca a strascico con divergenti per cinque anni.

Venendo a mancare le condizioni di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3, i proprietari dovranno restituire l'ammontare del premio percepito, salvo che il Commissario generale per la pesca, a suo insindacabile giudizio non ritenga di esonerare i proprietari dai suddetti obblighi per il concorso di speciale circostanza.

A garanzia delle somme che i proprietari fossero tenuti a versare per quanto previsto dal presente articolo, verrà convenzionata ed inscritta contestualmente alla erogazione del premio, ipoteca sulla nave.

Qualora, allo spirare dei termini, risultino adempiute le condizioni di cui ai numeri 1, 2, 3 del presente articolo, o qualora gli armatori siano stati esonerati dagli obblighi corrispondenti il Commissariato generale per la pesca disporrà la cancellazione dell'ipoteca.

Art. 13.

E' consentito altresì ai concorrenti di richiedere al competente Ministero di essere ammessi a godere dei benefici contemplati dal R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, modificato dal R. decreto 16 febbraio 1942-XX, n. 363.

Art. 14.

Il pagamento dei premi sarà effettuato entro i limiti della somma di L. 4.000.000 per ciascun esercizio in conformità della ripartizione della spesa complessiva stabilita nel successivo articolo.

I premi saranno liquidati ai vincitori del concorso in una sola volta per l'ammontare totale della somma stabilita dopo il completo approntamento, il collaudo e la prova a mare dell'unità, su presentazione della copia dell'atto notarile comprovante l'acquisto del motopeschereccio e con l'annotazione dell'avvenuta trascrizione nel registro della Regia Capitaneria di porto competente per giurisdizione.

Art. 15.

La spesa relativa al pagamento dei premi di cui al presente decreto, verrà ripartita a carico degli esercizi successivi a quello in corso con imputazione ai capitoli di spesa da istituire in corrispondenza del capitolo 426 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1941-42:

a carico dell'esercizio	1942-43	per L.	4.000.000
» »	1943-44	» »	4.000.000
» »	1944-45	» »	4.000.000
» »	1945-46	» »	4.000.000
» »	1946-47	» »	4.000.000
» »	1947-48	» »	4.000.000
» »	1948-49	» »	4.000.000
» »	1949-50	» »	4.000.000

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 giugno 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo

Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(2783)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a tre posti di archivista di Stato in prova (gruppo A) nell'Amministrazione degli archivi di Stato

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3960, e successive variazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006;
Visto il regolamento per gli Archivi di Stato approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1137;
Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1066, con cui è reso esecutivo l'accordo tra l'Italia e l'Albania, relativo ai diritti dei rispettivi cittadini, stipulato a Tirana il 20 aprile 1939-XVII;
Visto il R. decreto 2 gennaio 1942-XX, n. 361, che detta norme per il personale degli archivi di Stato;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, con il quale venne autorizzato l'espletamento di un concorso per esami per tre posti di archivista di Stato in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato;
Sentito il Consiglio per gli archivi di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di tre archivisti di Stato in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.
Al concorso sono ammesse anche le donne.

Art. 2.

Il Ministero si riserva la facoltà di negare, con proprio decreto non motivato, ed insindacabile, l'ammissione al concorso.
Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso stesso.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo il requisito dell'età per cui i concorrenti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi vigenti per le benemerenze belliche, fasciste e per l'incremento demografico della Nazione.
La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per gli avventizi di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8 dovranno essere presentate alla prefettura della Provincia nella quale risiedono gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il termine di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Nella domanda dovrà essere esplicitamente dichiarato, per coloro che lo desiderino, di voler sostenere la prova facoltativa su una o più delle lingue, specificando quali, di cui al comma 5 del successivo art. 8.
Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il termine di 90 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti entro i 30 giorni successivi al predetto termine.
Gli aspiranti richiamati alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di 90 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.
Le domande, possibilmente dattilografate, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita rilasciato posteriormente alla data del 10 marzo 1939-XVII dall'ufficio di stato civile del Comune di nascita su carta da bollo da L. 12 e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;
2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 6 e legalizzato secondo i casi.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
3) certificato di godimento dei diritti politici e dal quale risulti che l'aspirante non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 6 e legalizzato dal prefetto;
4) certificato, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati rilasciato dal competente ufficiale di stato civile su carta da bollo da L. 6 e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;
5) certificato generale penale rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dall'ufficio del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 18 e legalizzato dal procuratore del Re;
6) certificato di buona condotta morale civile e politica rilasciato, in data non anteriore a tre mesi, a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di domicilio o dell'abituale residenza dell'aspirante su carta da bollo da L. 6 e legalizzato dal prefetto;
7) certificato d'iscrizione a seconda dell'età, al P.N.F. o ai Fasci femminili o al G.U.F. o alla G.I.L. rilasciato a

vidimato su carta da bollo da L. 6 dalla Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia dove l'aspirante ha il suo domicilio. Da tale certificato dovrà risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione e la regolarizzazione del tesseramento per l'anno XX.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra per la causa nazionale o per le operazioni di A.O.I. o per l'O.M.S. in servizio non isolato o nell'attuale guerra.

I combattenti non iscritti al P.N.F. ma che abbiano chiesto l'iscrizione, dovranno esibire il certificato della Segreteria federale competente attestante che la domanda da essi prodotta è in corso di esame.

Per gli iscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzione ed essere rilasciato prsonalmente dal segretario federale e vistato per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del P.N.F. o da un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nell'iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e contenere gli estremi del brevetto di ferito.

Per gli italiani non regnicoli e i cittadini residenti all'estero, il certificato deve essere rilasciato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero, con la ratifica per gli iscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, del Segretario o di uno dei Vice-segretari del P.N.F., o da un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F.

Il certificato di iscrizione al P. N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, deve essere rilasciato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri. Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno deve essere rilasciato dal segretario dei Fasci di combattimento che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi il certificato attestante l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 rilasciato secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, deve essere ratificato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F. o da un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F.;

8) originale o copia notarile legalizzata del diploma di laurea in giurisprudenza o in lettere o in scienze politiche e amministrative o in filosofia o in magistero;

9) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal medico provinciale o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dall'ufficiale sanitario su carta da bollo da L. 6 e debitamente legalizzato secondo i casi.

Tale certificato dovrà esattamente specificare le eventuali imperfezioni fisiche dell'aspirante.

Il certificato medico per gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A.O., o per l'O.M.S. in servizio non isolato, o nella guerra attuale, deve essere rilasciato secondo le prescrizioni degli articoli 14, n. 3, e 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario di fiducia. Gli aspiranti che non siano riconosciuti idonei o non si presentino o si rifiutino di sottoporsi alla visita di controllo sono esclusi dal concorso;

10) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali o militari di truppa).

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare devono produrre il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste medesime rilasciato dal podestà del Comune di origine o domicilio su carta da bollo da L. 6 o dal commissario di leva e legalizzato o vidimato a norma delle disposizioni vigenti. I militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comando del corpo attestante la loro posizione salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto.

Sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma.

Gli ex combattenti, i mutilati ed invalidi e gli orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in A.O. o per l'O.M.S. in servizio non isolato o nell'attuale guerra debbono comprovare tale loro qualità secondo le vigenti disposizioni;

11) stato di famiglia, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati o vedovi con prole, rilasciato dal podestà del Comune di domicilio su carta da bollo da L. 6 e legalizzato dal prefetto;

12) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa, che comprovi tale loro qualità;

13) ogni altro documento necessario a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Art. 6.

Gli aspiranti cittadini albanesi presenteranno le domande di ammissione al concorso entro il termine di cui al precedente art. 4 alla Regia luogotenenza generale di Sua Maestà il Re e Imperatore in Albania.

Le domande dovranno essere corredate dai documenti corrispondenti a quelli richiesti dal precedente art. 5 del bando per i cittadini italiani.

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere qualsiasi altro documento ad integrazione.

Tali documenti dovranno essere rilasciati in bollo, legalizzati, autenticati e vidimati secondo le prescrizioni dei vigenti ordinamenti dello Stato albanese per i documenti da inviare ad autorità istituti o enti fuori del Regno d'Albania.

Art. 7.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi ad altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Peraltro, i concorrenti i quali dimostrino con apposito certificato, dal quale risulti la data di nascita, la posizione in ruolo e lo stato di famiglia, rilasciato in carta da bollo da L. 12 dalle competenti superiori gerarchie di essere impiegato di ruolo di un'Amministrazione statale, od ufficiale delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 del precedente art. 5.

Per i certificati del Governatore di Roma non occorrono legalizzazioni.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *a*), parte terza della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario giudiziale nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *b*) alla legge stessa.

Art. 8.

L'esame consterà di quattro prove scritte e suna orale ed avrà luogo in base al seguente programma:

Prove scritte:

1. Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero Romano d'occidente ai nostri giorni.
2. Diritto amministrativo, costituzionale e corporativo.
3. Storia del diritto italiano con particolare riferimento al diritto pubblico.
4. Traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario).

Prova orale:

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni di archivistica con particolare riferimento alla legislazione archivistica odierna;
3. Economia corporativa;
4. Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato nonchè di statistica teorica (generalità - dati statistici - leggi e metodi statistici) ed applicata (statistica della popolazione e demografica, statistiche economiche).
5. Una lingua straniera a scelta del candidato (conversazione e traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o tedesco o spagnolo).

Le date delle prove scritte saranno fissate con successivo decreto e quella della prova orale sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice.

I candidati riceveranno avviso dell'ammissione alle prove scritte ed a quella orale, nonchè della sede di svolgimento delle prove stesse, a mezzo della prefettura della Provincia

dove hanno presentato la domanda di ammissione al concorso e dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta di identità, o documento equipollente a termine di legge).

Per lo svolgimento degli esami si osservano le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 3 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva tenuto conto, in caso di parità di merito, delle disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle previdenze stabilite per le benemerenze belliche, fasciste o per l'incremento demografico della Nazione, si osserveranno le disposizioni vigenti.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano i posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 10.

Durante il periodo di prova non inferiore a sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno mensile lordo di L. 916,98 oltre l'assegno temporaneo di guerra, l'aggiunta di famiglia e relative quote supplementari in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, di detto Regio decreto-legge.

I vincitori del concorso che, nel termine stabilito, non assumano servizio senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, saranno dichiarati dimissionari.

Art. 11.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2738)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il precedente decreto 13 aprile 1942-XX, relativo alla costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nelle singole Provincie del Regno alla data del 30 novembre 1940-XIX;

Considerato che nel decreto medesimo non sono state indicate le sedi delle Commissioni giudicatrici dei concorsi suddetti per le provincie di Grosseto, Livorno, Pescara e Teramo e che, pertanto, occorre provvedere al riguardo;

Considerata inoltre l'opportunità di deferire ad apposita Commissione, avente sede a Catania, il giudizio dei concorsi per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Catania e di Siracusa al 30 novembre 1940-XIX;

Ritenuta altresì la necessità di modificare la composizione delle Commissioni giudicatrici con sede a Camerino, Milano, Napoli, Padova, Siena, Torino e Verona;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

1. Il giudizio del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1940-XIX è affidato alla Commissione avente sede a Siena.

2. Il giudizio del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Livorno al 30 novembre 1940-XIX è affidato alla Commissione avente sede a Pisa.

3. Il giudizio dei concorsi per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Pescara e Teramo al 30 novembre 1940-XIX è affidato alla Commissione avente sede a Camerino (Macerata).

4. Il giudizio dei concorsi per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Catania e di Siracusa al 30 novembre 1940-XIX è affidato ad apposita Commissione avente sede a Catania e costituita come appresso:

Presidente: Gasdia dott. Edoardo, vice prefetto;

Membri: Ronca dott. Rocco, medico provinciale; Maurizio prof. Eugenio, direttore clinica ostetrica; Debiase professor Ettore, libero docente in ostetricia; Epifani Filomena, ostetrica condotta;

Segretario: Ricceri dott. Salvatore, 1° segretario nell'Amministrazione dell'interno.

5. Il dott. Pellegrini Domenico, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Ancona, Chieti, Ascoli Piceno, Macerata, Pescara e Teramo (sede Camerino) in sostituzione del dott. Angelo Cetti.

6. Il prof. Armanini Carlo, primario ostetrico, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Bergamo, Como, Milano, Sondrio (sede Milano), in sostituzione del prof. Alfieri Emilio.

7. Il dott. Spirito Nicola, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Napoli e Salerno (sede Napoli), in sostituzione del dott. Guerra Antonio.

8. Il dott. Rotundo Giuseppe, vice segretario, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Padova, Rovigo e Venezia (sede Padova), in sostituzione del dottor Giuliani Nicio.

9. L'ostetrica condotta Lotti Rinaldi Emilia è nominata componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Grosseto, Pistoia e Siena (sede Siena), in sostituzione dell'ostetrica Magneschi Eva.

10. L'ostetrica condotta Roccati Calvetti Annetta è nominata componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Aosta, Asti, Cuneo e Torino (sede Torino), in sostituzione dell'ostetrica Scorsino Dabandi Malvina.

11. Il prof. Pomini Francesco, libero esercente in ostetricia, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Bolzano, Trento, Verona e Vicenza (sede Verona), in sostituzione del prof. Viana Odorico.

Roma, addì 30 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2758)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di vice assistente in prova nel ruolo dei servizi speciali di gruppo C del servizio antincendi e diario delle relative prove scritte e pratiche.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale del 10 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il giorno 27 dicembre detto anno, registro n. 14 Interno, foglio n. 375, con il quale è stato indetto un concorso per esame a quattro posti di vice assistente in prova nel ruolo dei servizi speciali di gruppo C del servizio antincendi;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 46755/19520 in data 6 giugno 1942-XX;

Considerato che occorre ora provvedere alla nomina della relativa Commissione esaminatrice ed alla fissazione delle date in cui dovranno aver luogo le prove scritte e quelle pratiche del concorso medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per esame a quattro posti di vice assistente in prova nel ruolo dei servizi speciali di gruppo *C* del servizio antincendi, indetto con decreto Ministeriale 10 settembre 1941-XIX, è composta come appresso:

Presidente: Messa dott. Fortunato, vice prefetto in servizio al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi);

Componenti: Sganga dott. Salvatore, professore di scuole dell'ordine medio;

Felsani dott. ing. Agostino, ufficiale dei vigili del fuoco di 2ª classe;

Novello dott. Alberto, capo del personale dei servizi antincendi;

Azzarone Ercole, primo assistente del ruolo dei servizi speciali antincendi.

Disimpegnerà le mansioni di segretario della Commissione il 1° segretario Pellicciotti dott. Giovanni.

Tutti i sopra indicati funzionari sono iscritti al P.N.F.

Art. 2.

Le prove scritte e pratiche del concorso anzidetto avranno luogo in Roma, rispettivamente nei giorni 25, 26, 27 e 28 luglio 1942-XX, con inizio alle ore 9 antimeridiane.

Art. 3.

Le suddette prove si svolgeranno nei locali delle Scuole centrali dei servizi antincendi, località Capannelle.

Art. 4.

I candidati ammessi alla prova orale saranno a suo tempo singolarmente avvertiti del giorno, dell'ora e della località in cui si svolgerà detta prova.

Il prefetto, direttore generale dei servizi antincendi, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 luglio 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2784)

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga dei concorsi a posti di direttore sanitario presso ospedali di 1ª e 2ª categoria

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti Ministeriali 23 febbraio 1942-XX, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 marzo stesso anno, n. 51, con i quali è stato prorogato a tutto il 31 luglio 1942 il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande d'ammissione ai concorsi nazionali a posti di direttore sanitario di ospedali di 1ª e 2ª categoria vacanti al 31 dicembre 1940-XIX, e con i quali sono stati inoltre indetti i concorsi nazionali ai posti medesimi vacanti al 31 dicembre 1941-XX, stabilendo anche per tali concorsi a tutto il 31 luglio 1942-XX il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione;

Considerata l'opportunità di prorogare i termini di scadenza dei predetti concorsi nazionali;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 giugno 1942, n. 48321/1175/1.3.1;

Decreta:

Il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande d'ammissione ai concorsi nazionali a posti di direttore sanitario di ospedali di 1ª e 2ª categoria di cui ai decreti Ministeriali 23 febbraio 1942-XX, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo stesso anno, n. 51, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1942-XXI.

Roma, addì 30 giugno 1942-XX

(2759) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 45 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria geofisici.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale del 13 maggio 1941-XIX, col quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a 45 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria geofisici;

Visto il decreto Ministeriale del 23 settembre 1941-XIX, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1941-XX, col quale il colonnello G.A.r.i. Alippi Carlo è stato nominato membro della Commissione anzidetta, in sostituzione del colonnello G.A.r.i. Antonioli Luigi;

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1942-XX, col quale il generale di Squadra aerea Carnevale Luigi è stato confermato nella carica di presidente della Commissione suddetta;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli e per esami a 45 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria geofisici:

1. Rosini Ezio
2. Persano Aldo
3. De Benedictis Giuseppe
4. Bruni Enrico
5. Bultrini Ottavio
6. Cena Giuseppe
7. Massarotto Giusto
8. Lecce Biase Antonio
9. Somenzi Vittorio
10. Lorrai Fernando
11. Guerci Marco
12. Pellisari Luigi
13. Mastino Vittorio
14. Barla Mario
15. La Rosa Alfredo
16. Pinna Leonardo
17. Lo Iacono Carlo
18. Cerasuolo Fernando
19. Carminati Lamberto
20. Pittorino Antonino
21. Pignataro Salvatore
22. Pisanu Ugo
23. Cazzulino Virgilio
24. Frank Marco
25. Rosati Italo
26. Corradino Saverio
27. Berdini Desiderio
28. Gentile Luigi
29. Bellisario Amerigo
30. Gazzola Adriano
31. Maino Ciro
32. Casasola Nilo
33. Pamich Giuseppe
34. Genevois Giulio
35. Mattana Nicolò
36. Onnis Dario
37. Del Trono Fulvio
38. Giudici Giuseppe
39. Martini Igino
40. Ferraris Raffaele
41. Ferrandu Luigi
42. Di Benedetto Felice
43. Colella Armando
44. Roscioli Ezio
45. Zanetti Angelo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1942-XX

(2740) p. *Il Ministro*: FOUGIER

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.